



Città di Lucca

Amministrazione comunale

08 - Settore Servizi alle Imprese, Edilizia e Patrimonio - Dirigente

**Ordinanza n. 1348 del 04/09/2018**

**Oggetto: MODALITA' DI ACCESSO E REQUISITI SANITARI SVOLGIMENTO TRADIZIONALE FIERA DEL BESTIAME PRESSO IL FORO BOARIO DEL 14/21/29 SETTEMBRE 2018**

**IL DIRIGENTE**

Visti : il decreto legislativo n.267/2000, la nota n.60968 del 10/04/2018 della USL Toscana Nord Ovest –Area Funzionale SA e SPV; il Regolamento di Polizia Veterinaria adottato con D.P.R. n.320 del 8/2/1954, la Deliberazione della G.M. n.73 del 11.03.2008, l' Ordinanza del Ministro della Salute 8 febbraio 2005;

**ORDINA**

che nell'ambito della tradizionale Fiera del bestiame che si svolge presso il Foro Boario nei giorni 14, 21 e 29 settembre 2018 siano osservate le seguenti disposizioni:

**1.Modalità di accesso alla Fiera**

L'ingresso e l'uscita dall'area espositiva sono previste esclusivamente dagli appositi accessi appositamente individuati, che risultano nettamente distinti e separati, accesso A (via di Montescendi), per l'entrata di tutti gli operatori commerciali, gli animali ed i veicoli adibiti al trasporto degli stessi ed altri mezzi autorizzati; accesso B (lato lungo fiume Serchio), per l'uscita dei mezzi e dei visitatori che all'interno della fiera hanno acquistato animali il cui trasferimento all'allevamento prevede l'uso di mezzi di trasporto animali. Gli animali possono accedere ed uscire dall'area del mercato solo a bordo di automezzi autorizzati per il trasporto di animali vivi.

**2. Innovazioni alla certificazione di scorta apportate dal Decreto Ministeriale 28/06/2016;**


La movimentazione in ingresso e in uscita degli animali delle specie bovina, ovicaprina, suina e degli equidi da e per la fiera, è consentita esclusivamente con la compilazione del modello 4 in modalità informatica attraverso la banca dati nazionale (BDN). Essendo impossibile effettuare nei locali della Fiera le prescrizioni ed i vincoli previsti per la regolarizzazione di partite di animali scortati da modello cartaceo, saranno respinti carichi di animali non conformi alle indicazioni del DM 28 giugno 2016.

**3.Orario**

L'accesso all'area espositiva è consentito a partire dalle ore 6.00 per il giorno del 14 settembre e dalle ore 7.00 per i giorni 21 e 29 settembre 2018, l'orario di chiusura del mercato è stabilita alle ore 16.00, per tutte e tre le fiere, solo per gli animali che necessitano per l'uscita dalla fiera del certificato redatto dal veterinario in servizio sul posto, mentre l'orario di chiusura dell'area espositiva può essere protratta fino alle ore 18.00;

L'orario per l'ingresso alla fiera dei mezzi di trasporto con animali a bordo termina alle ore 9.00 per la fiera del 14 settembre e alle 10.00 per le fiere del 21 e 29 settembre 2018;

**4.Trasporto degli animali**



Gli automezzi adibiti al trasporto di animali dovranno essere in regola come previsto dal Regolamento CE 1/2005 e successive modifiche e integrazioni. Gli automezzi in ingresso dovranno essere disinfettati e dotati di apposito cartello così come prescritto dall'art. 64 del D.P.R. n. 320/1954. I custodi degli animali devono essere muniti d'attestazione di formazione specifica. E' consentita la permanenza degli automezzi all'interno dell'area espositiva esclusivamente per l'effettuazione delle operazioni di scarico e carico del bestiame;

### **5. Benessere animale**

I proprietari o destinatari degli animali introdotti nei locali della fiera hanno l'obbligo dell'osservanza di quanto previsto in materia di benessere animale così come riportato dall'allegato A), che forma parte integrante della presente ordinanza.

### **6. Tutela della pubblica incolumità**

Non è consentito al pubblico entrare sotto i capannoni, avvicinarsi agli animali, alimentarli.

La circolazione degli animali all'interno della fiera è limitata ai percorsi che conducono dal luogo di scarico alle poste e viceversa. I cavalli possono spostarsi unicamente per accedere al campo prova e durante il percorso dovranno essere condotti sottomano, all'andatura del passo. Gli spostamenti vengono svolti sotto la totale responsabilità dell'Espositore, anche se i cavalli sono condotti dai suoi dipendenti. In ogni caso, i cavalli devono sempre essere accompagnati da personale esperto e condotti in sicurezza a mezzo di apposite corde.

### **7. Disinfezione e disinfezione degli autoveicoli**

La disinfezione (se nel caso) e la disinfezione degli autoveicoli vengono effettuate da personale tecnico incaricato, in un'area appositamente attrezzata.

Non è consentita l'uscita degli automezzi addetti al trasporto del bestiame dall'area del mercato senza che sia stata effettuata l'operazione di disinfezione e disinfezione, certificata dal servizio di vigilanza.

### **8. Tariffe**

Per la sosta degli animali all'interno del mercato vengono applicate le seguenti tariffe:

- per ogni animale euro 3.50, IVA inclusa;
- per la disinfezione di un automezzo euro 17,00 IVA inclusa, per ogni singola operazione, comprensiva della fornitura di paglia necessaria per il ricambio della lettiera.

### **9. Requisiti sanitari**

#### **BOVINI**


Modello 4 informatizzato conforme allo spostamento di bovini verso "Mercato". Secondo quanto previsto dal DGRT n. 147 del 01/03/2016, l'accesso all'area è consentito ai soli animali:

- scortati da certificazione che attesti che sono stati sottoposti ad una prova sierologia IBR con esito negativo, nei 30 giorni precedenti;
- scortati da certificazione di provenienza da allevamenti indenni da IBR.

#### **OVICAPRINI**

Modello 4 informatizzato conforme allo spostamento di ovicaprini verso "Mercato".

#### **PER LE SPECIE BOVINA ED OVICAPRINA (relativamente alla Bluetongue)**



Per l'eventuale introduzione di soggetti provenienti da zone di restrizione per Bluetougue, devono essere rispettate le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita definite all'Allegato III, parte A del Reg. (CE) n. 1266/2007.

### **PER LE SPECIE AFTOSO-SENSIBILI**

Ai sensi dell'art.4 dell'O.M.S. del 6 maggio 1993, pubblicata sulla G.U, serie generale n.106 del 07/05/1993, non essendo presenti tutti i requisiti strutturali e funzionali previsti dalla normativa in questione, potranno essere commercializzati soltanto animali aftoso-sensibili (Specie bovina, ovicaprina e suina) provenienti dal territorio regionale e destinati allo stesso territorio regionale.

### **EQUIDI**

Modello 4 informatizzato conforme allo spostamento di equidi verso "Mercato". Documento identificativo riportante, a cura del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, l'avvenuto controllo sierologico A.I.E. con esito negativo, per soggetti, di età superiore a 12 mesi. Tale esito ha validità di un anno per equidi provenienti da aeree ad alto rischio (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) e validità di tre anni per equidi provenienti da altre regioni. Si ricorda che per i muli, cavalli conviventi con muli e soggetti identificati come "da lavoro" in BDN, la frequenza dei controlli per AIE è annuale.

### **SUINI**

Modello 4 informatizzato conforme allo spostamento dei suini verso "Mercato".

### **AVICUNICOLI**

La movimentazione in ingresso ed in uscita degli avicoli è consentita con la compilazione della certificazione sanitaria(mod.4) cartacea. Come previsto dal Dispositivo dirigenziale DGSAF 19967 del 31/08/2017, è ammesso l'ingresso al mercato di avicoli, ad eccezione di oche e anatre, previo rilascio di documento sanitario rilasciato dalle competenti AA.SS.LL. attestante che i soggetti provengono da un allevamento che non è situato in una zona soggetta a restrizione ai sensi della normativa nazionale in materia di influenza aviaria e malattia di Newcastle. Inoltre nel documento di accompagnamento il Servizio veterinario deve attestare il rispetto delle norme di biosicurezza di cui all'Ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche .

Alla fine del mercato, i responsabili della vigilanza sul mercato devono garantire che vengano effettuate operazioni di pulizia e disinfezione con prodotti adeguati e attivi nei confronti dei virus antinfluenzali.


### **CUNICOLI**

La movimentazione in ingresso ed in uscita dei conigli si attua con la compilazione della certificazione sanitaria (mod.4) cartacea, riportante l'avvenuta vaccinazione per mixomatosi.

### **CANI**

E' vietata la commercializzazione di cani di età inferiore a 90 giorni. Tutti i cani, a partire dal sessantesimo giorno di vita, devono essere identificati mediante microchip elettronico e registrati all'anagrafe canina della regione o provincia di residenza del venditore.

Si rammenta che il codice identificativo della manifestazione è 017LU01M e che deve essere riportato, obbligatoriamente, sui modelli 4 d'accompagnamento degli animali in ingresso.



La violazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza sarà punita ai sensi delle relative normative speciali vigenti in materia.

***Significa che:***

Gli agenti della Polizia Municipale, le autorità sanitarie preposte al servizio e le altre forze di polizia sono incaricate dell'esatta osservanza di questa ordinanza. In particolare, gli agenti della Polizia Municipale dovranno assicurare per tutta la durata della manifestazione un assiduo controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al punto 3 e 6.

***Si dispone che:***

la pubblicazione degli estremi del presente provvedimento nell'apposita nell'apposita partizione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e con le modalità di cui all'art. 23 del d.lgs 22/2013.

**IL DIRIGENTE**

Dott. Arch. Maurizio Tani

**ALLEGATO - A) (dispositivi estratti dal d.lgs n. 532/92 , 533/92 e 534/92 )**

La responsabilità della salute degli animali durante il trasporto e la stabulazione ricade sul proprietario, in sua assenza su di un guardiano incaricato e in ultima analisi sul trasportatore. Durante le operazioni di carico e scarico dovranno essere adottate tutte le precauzioni per impedire ferimenti accidentali.

Gli equini trasportati non individualmente, ad eccezione di soggetti giovani non domati, devono essere trasportati muniti di cavezza.

Nel caso di trasporto in gruppo devono essere separati i soggetti reciprocamente ostili, i giovani dagli adulti ( tranne le femmine dai loro puledri durante l'allattamento ), gli stalloni.

Quando gli animali vengono assicurati tramite corde o lacci questi devono essere sufficientemente resistenti da non rompersi durante il trasporto, ma lunghi tanto da consentire agli animali di muoversi evitando ferite o strangolamento. I bovini non possono essere legati per le corna o per l'anello nasale. Durante la stabulazione dei vitelli ogni attacco dovrà consentire il coricamento e la stazione senza difficoltà.

I lacci dovranno essere controllati con la necessaria frequenza al fine di evitare lesioni.

I locali per la stabulazione dei suini devono consentire ad ogni capo di muoversi senza difficoltà, e di disporre di una zona pulita adibita a riposo.

Ogni animale che dovesse ferirsi va immediatamente soccorso ed isolato dagli altri.

Gli animali che rientrano nella sfera di applicazione della CITES vanno trasportati e contenuti secondo le disposizioni della guida CITES.

**IL DIRIGENTE**  
Dott. Arch. Maurizio Tani

**IL DIRIGENTE**  
TANI MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.